

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL'8 MARZO 2010, N. 9167: occupazione di suolo demaniale.

« L'occupazione del suolo demaniale è illegittima non solo quando venga esercitata senza alcun titolo abilitativo, ma altresì quando venga attuata in periodi diversi da quelli consentiti dal titolo e ciò perché il diritto di godimento sul bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto di concessione che lo ha costituito. ».



9167 / 10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 28/10/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIERLUIGI ONORATO
Dott. ALFREDO TERESI
Dott. MARIO GENTILE
Dott. MARIA SILVIA SENSINI
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1230
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 35723/2008
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
nei confronti di:

1) DELLA PORTA ADRIANA N. IL 05/07/1948

avverso la sentenza n. 1519/2007 GIP TRIBUNALE di CATANZARO, del 07/07/2008

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

*annullarsi la sentenza impugnata,
con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.*

Udit i difensor Avv.;



Svolgimento del Procedimento

1- Con sentenza in data 7/7/2008, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro dichiarava, ex artt. 129 e 459 comma 3° c.p.p., non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Della Porta Adriana, in relazione al reato a lei ascritto di cui agli artt. 54 e 1161 Codice della Navigazione.

Alla prevenuta era stato contestato, nella sua qualità di amministratore unico della società “Scenic” di Della Porta Adriana, avente sede in Catanzaro, di aver occupato illegittimamente, mediante il mantenimento delle opere facenti parte della struttura balneare, circa mq. 2.136,76 di suolo demaniale marittimo, oltre il periodo autorizzato con concessione demaniale n. 205/06 del 31/5/2006, dovendolo, in forza della medesima concessione, sgomberare al 31 ottobre di ogni anno di validità. Accertato in Catanzaro, il 2/1/2007.

Argomentava il Giudicante che, se anche la concessione demaniale avente, nella specie, validità fino al 31/10/2011, consentiva l'uso dell'area soltanto nel periodo dal 1° maggio al 31/10/ di ogni anno, l'obbligo di asportare i manufatti impiantati e di ripristinare l'originario stato dei luoghi, diventava operativo solo alla scadenza del provvedimento amministrativo e non al 31 ottobre di ogni anno, atteso che con l'espressione “*uso dell'area*” si doveva intendere l'effettivo utilizzo della stessa superficie mediante lo svolgimento di varie attività concretamente incidenti sul suolo demaniale e non certamente il mero mantenimento, sul medesimo suolo, di strutture balneari, la cui rimozione doveva avvenire soltanto alla scadenza della concessione.

- 2- Avverso la sentenza del G.I.P. ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro, deducendo erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione. La norma violata mira, in realtà, a tutelare l'uso pubblico del bene. Diversamente argomentando, si realizzerebbe una espropriazione di fatto del bene demaniale, senza alcuna limitazione al diritto privato di godimento. Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

- 3- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Motivi della Decisione

- 4- Il ricorso è fondato e va accolto.

L'occupazione del suolo demaniale è illegittima non solo quando venga esercitata senza alcun titolo abilitativo, ma, altresì, quando venga attuata in periodi diversi da quelli consentiti dal titolo e ciò perché il diritto di godimento sul bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto di concessione che lo ha costituito. Nella fattispecie, il periodo d'uso era limitato ad alcuni mesi dell'anno ed, in particolare, al periodo maggio-ottobre di ogni anno. La scadenza al 31/10/2011 consentiva al titolare della concessione di non chiedere il rinnovo della stessa alla scadenza di ogni periodo balneare, ma non lo autorizzava a mantenere le strutture anche oltre il periodo indicato nella concessione, atteso che la natura pluriennale del titolo abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude



l'obbligo di rimuovere quanto collocato al termine del periodo di utilizzo previsto (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 22/3/2006 n. 13957, Rubrichi; Sez. 3, 15/3/2007 n. 19962, Spennato).

5- La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, per nuovo giudizio, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, giudice competente in quanto la sentenza di proscioglimento pronunciata, come nella specie, ex art. 129 c.p.p., dal G.I.P. investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con il ricorso per Cassazione, ex art. 568, comma secondo, c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 5, 9/12/2008 n. 4387, P.G. in proc. Anello; conf. Cass. Sez. Un., sent, n. 6203/1993)

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro.

Così' deciso in Roma il 28/10/2009

Il Presidente

Ferdinando Casson

Il cons. est.

V. Silve Senici

